

LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, RIDUZIONE, TRASFORMAZIONE O CESSAZIONE DI ATTIVITA' O DI LAVORO DA IMPRESE ANCHE CON MENO DI QUINDICI DIPENDENTI

Con il Decreto Direttoriale n. 264/Segr. D.G./2013 del 19 aprile 2013 a firma del Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro, Il Ministero del Lavoro, in una logica "interventista" postulata dall'art. 9, commi 3 - ter e 4, dell'art. 9 della legge n. 236/1993 e fatta propria dal titolare del Dicastero con la nota n. 2339 del 14 marzo 2013, finalizzata a favorire i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, sono state previste alcune provvidenze finalizzate a tamponare, parzialmente, sotto l'aspetto degli incentivi, la mancata proroga dell'iscrizione dei lavoratori licenziati dalle piccole imprese, nelle liste della c.d. "piccola mobilità". L'intervento, finanziato con 20 milioni di euro viene erogato, per il solo anno 2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo determinato, indeterminato, anche a tempo parziale o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per le motivazioni sopra esposte. Il beneficio che non trova applicazione nei rapporti di lavoro domestici, si applica anche ai soci delle cooperative che, all'atto dell'adesione o successivamente alla instaurazione del rapporto associativo, abbiano stabilito un distinto rapporto di lavoro a carattere subordinato.

Incentivi di natura economica mediante conguaglio contributivo

Il beneficio economico è pari a 190 euro mensili per dodici mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato che scendono a sei per i soggetti assunti a termine (ovviamente, il rapporto deve avere una durata pari o superiore a tale limite). In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è "pro - quota", nel senso che è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e quello normale (40 ore settimanali ex D.L.vo n. 66/2001, o quello previsto dalla contrattazione collettiva).

I datori di lavoro interessati all'agevolazione debbono presentare istanza telematica all'INPS, con i dati dell'assunzione effettuata, nel rispetto delle modalità fissate dall'Istituto, il quale autorizza la fruizione del beneficio dopo aver positivamente valutato sia le comunicazioni obbligatorie che la posizione contributiva. L'erogazione del beneficio avviene attraverso l'istituto del conguaglio sulle dichiarazioni contributive ed è strettamente correlato al rispetto delle previsioni degli articoli 87 e 88 del Regolamento CE sul "de minimis".

Il riferimento all'esame della posizione contributiva fa sì che l'agevolazione possa essere riconosciuta in presenza oltre che della stessa, del rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n.

296/2006) e del rispetto dei diritti di precedenza, ben evidenziati dall'art. 4 della legge n. 92/2012.

L'INPS autorizza l'incentivo, nei limiti delle risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico delle domande, calcolando "ex ante" il costo di ogni assunzione e rendicontando trimestralmente la spesa erogata al Ministero del Lavoro.